

Procedura di mediazione n. [REDACTED]
presso l'Organismo di conciliazione [REDACTED] in Roma
Mediatore Avv. [REDACTED]

VERBALE DI ACCORDO CONCILIATIVO

raggiunto all'incontro di mediazione del 25/07/2017

TRA

la [REDACTED] s.p.a. (C.F./P.I. [REDACTED]), con sede legale in Via [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. [REDACTED], assistita dall'Avv. Stefano Di Salvatore (c.f. DSLSFN81R21H501T), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Viale Liegi, 1/C - 00198 Roma

E

La [REDACTED] s.p.a. (capitale sociale € [REDACTED] interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione del registro delle imprese di Roma e partita IVA [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED] iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del [REDACTED] aderente al Fondo [REDACTED] [REDACTED] giusto atto di conferimento a rogito del Notaio [REDACTED] (n. rep. [REDACTED]), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott. [REDACTED], giusta procura speciale in atti, con l'assistenza dell'Avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) del Foro di Roma, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.10.2007 a rogito Notaio in Roma, Dott. [REDACTED] (n. rep. [REDACTED]) versata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Via [REDACTED] (*PARTE CHIAMATA*), nonché ai fini della sottoscrizione del presente verbale con l'assistenza dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. [REDACTED], come da procura in atti.

PREMESSO

- 1) che con istanza - che forma parte integrante del presente accordo, in uno a quanto ad essa allegato - depositata in data 9/3/2017, la [REDACTED] ha avviato la procedura di mediazione obbligatoria n. 262/2017 nei confronti della [REDACTED], asserendo "valore indicativo della controversia: € 66.564,00, ... descrizione della controversia e ragioni della pretesa: criticità finanziarie del contratto di conto corrente n. [REDACTED] (vedi la perizia in allegato) stipulato tra [REDACTED]";
- 2) che nella procedura di mediazione indicata veniva fissato l'incontro dell'11/07/2017, nel corso del quale le parti entravano in mediazione;
- 3) che le parti, pur non rinunciando alle rispettive ragioni ed argomentazioni e, quindi, senza alcun riconoscimento delle reciproche avverse deduzioni, richieste ed eccezioni, per mero spirito conciliativo, al fine di transigere la controversia tra di loro insorta ed evitare un contenzioso in sede giudiziale, *medio tempore* hanno raggiunto un accordo a tacitazione di ogni domanda e pretesa, sicché è loro intenzione definire transattivamente, a saldo, stralcio e tacitazione tombale ogni controversia in essere alle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

La [redacted], a fronte della domanda avanzata dalla [redacted] [redacted] nell'istanza di mediazione n. [redacted], come dettagliatamente riportata nelle premesse del presente atto – senza riconoscimento alcuno di responsabilità civile e penale, nonché della fondatezza delle deduzioni ed argomentazioni poste a sostegno delle iniziative avversarie – si dichiara disponibile, per mero spirito conciliativo e comunque a saldo, stralcio e tacitazione tombale di ogni loro pretesa come sopra indicata, a transigere la controversia mediante corresponsione in favore della [redacted] dell'importo omnia comprensivo di sorte, interessi, spese legali ed indennità di mediazione di euro 36.000,00 (trentaseimila/00), previa rinuncia da parte dell'istante a tutte, nessuna esclusa, le domande e pretese, sia di natura civile, che penale, derivanti, connesse e ricollegabili alle pretese già avanzate con la domanda di mediazione meglio descritta in premessa, nonché al rapporto di conto corrente n. [redacted], nonché ad ogni azione, anche futura, nei confronti della [redacted], di natura civile e/o penale avente ad oggetto il medesimo rapporto bancario.

Articolo 3

La [redacted] accettando, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa, l'importo di euro 36.000,00 (trentaseimila/00), che verrà corrisposto, a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate IBAN [redacted] presso la banca [redacted], intestato a [redacted], entro giorni 30 dalla consegna da parte dell'Organismo di mediazione del verbale di accordo sottoscritto tra le parti, con la firma del presente verbale di conciliazione dichiara che, con l'avvenuto pagamento di cui sopra, non avrà più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo civile e penale, spese legali ed indennità di mediazione, nei confronti dell' [redacted] in relazione alle pretese azionate nell'istanza descritta nella premessa e, più specificamente, al rapporto di *conto corrente* n. [redacted], dichiarando ed impegnandosi a rinunciare, al contempo, ad ogni eventuale futura azione giudiziale in sede civile e/o penale in danno della [redacted] che dovrà intendersi definitivamente rinunciata.

Articolo 4

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver trattato delle varie ipotesi di nullità che i contratti meglio specificati all'articolo 2 del presente accordo potrebbero presentare ed, a seguito di quanto concordemente definito, la [redacted] dichiara espressamente che pur nell'ipotesi di eventuale nullità delle clausole relative al contratto all'epoca sottoscritto (che non comportano comunque l'illiceità dei detti contratti, in quanto da valutarsi in relazione al loro intero contenuto), non richiederà l'annullamento della presente transazione ex art. 1972 c.c., sin d'ora rinunciando alla relativa azione.

Articolo 5

[redacted]
[redacted]
[redacted]

accordo.

Articolo 6

Gli Avvocati delle parti attestano e certificano la conformità dell'accordo odierno alle norme imperative di legge e all'ordine pubblico e sottoscrivono il presente accordo anche ai fini della rinuncia al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 n. 8, L. 31.12.2012 n. 247.

Roma, 25/07/2017

per [redacted]

dott. [redacted]

per [redacted], n.q. di procuratore della [redacted] anche per rinuncia al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 n. 8, L. 31.12.2012 n. 247,

Per la [redacted]

Avv. Stefano Di Salvatore, n.q. di procuratore della parte istante, anche per rinuncia al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 n. 8, L. 31.12.2012 n. 247

